

N. _____ Rep.

**CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVO
ACCOMPAGNAMENTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DURATA QUADRIENNALE**

-----REPUBLICA ITALIANA-----

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

L'anno **2022** (duemilaventidue), il giorno __ (_____) del mese di _____ nella sede municipale di Piazza del Popolo n. 38, avanti a me _____, Segretario Generale del Comune di San Vito al Tagliamento (PN) autorizzato a ricevere gli atti del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i Signori:

1. _____, Responsabile dell'Area _____ del Comune di San Vito al Tagliamento (PN), nato a _____ (_____) l' _____ ed ivi residente in _____, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)** con sede in Piazza del Popolo n. 38, Codice Fiscale n.80003930932, in virtù del Decreto Sindacale di nomina n. _____ del _____ in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000;.....

2. _____, nato a _____ (_____) il _____, domiciliato a _____ (_____) Via _____ il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante abilitato alla sottoscrizione del presente contratto, della _____, con sede in _____ n. _____ - _____ (_____) - C.F. e P.IVA _____;

Cittadini italiani e non parenti, della cui identità personale e qualifica sono certo io Segretario Generale, rinunciano espressamente e di comune accordo all'assistenza dei testimoni e con il mio ministero, stipulano quanto segue .

PREMESSO:

- che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016

- che con determinazione del Servizio _____ n. _____ del _____ si è esperita procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di durata quadriennale;
- che con determinazione del Servizio _____ n. _____ del _____ è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 il servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di durata quadriennale alla ditta _____;
- ritenendosi conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, il provvedimento di aggiudicazione ha acquisito efficacia in data _____;
- è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; -

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipula del contratto in forma valida e regolare, le stesse, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto appresso.

ART.1 - INTEGRAZIONE DELLA PREMESSA

La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio ed ha valore di patto

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra la stazione appaltante e l'appaltatore concernenti il servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di durata quadriennale, nel rispetto del regolamento del trasporto scolastico comunale, dal capitolato speciale di appalto, dalla planimetria del territorio comunale contenente l'elenco delle scuole del territorio, dal presente contratto, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate in sede di gara. È comunque in facoltà dell'Amministrazione, nel periodo di validità temporale del presente contratto, di adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle

variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all'appaltatore l'attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto ha un valore totale presunto totale di € _____ IVA esclusa.

Dal momento che il servizio deve essere prestato durante il periodo di attività scolastica, si è convenzionalmente stabilito di suddividere per 10 mensilità il costo annuo dello stesso al fine di determinare il corrispettivo mensile, che rappresenta altresì il valore offerto, pari a _____ euro oltre ad iva nella misura di legge.

Il servizio viene pertanto remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo fisso mensile per 10 mensilità all'anno (40 mensilità complessive per l'intera durata dell'appalto).

In caso di proroga tecnica di durata inferiore al periodo massimo di un anno scolastico, il corrispettivo verrà riconosciuto in base ai mesi effettivi di servizio effettuati da settembre a giugno.

ART. 3 – DURATA

L'appalto oggetto del presente capitolato prevede una durata di mesi 48 (quarantotto), con decorrenza dal 1° settembre 2022 e scadenza 31 agosto 2026. È fatta salva tuttavia la possibilità per l'Ente appaltante di individuare un diverso termine iniziale per esigenze dipendenti dalla procedura di selezione, aggiudicazione e affidamento.

Le date di attivazione, termine e sospensione del servizio di trasporto scolastico saranno stabilite sulla base del calendario scolastico, con interruzione per le festività natalizie, pasquali e le ferie estive, fatte salve eventuali variazioni apportate dall'autorità scolastica locale, e saranno comunicate dal Comune prima dell'avvio di ogni anno scolastico ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

I servizi dovranno essere resi con continuità, senza interruzioni, per tutta la durata, con le specifiche di cui ai successivi articoli.

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, l'impresa aggiudicataria è obbligata, alla scadenza del contratto, a prorogare l'esecuzione dei servizi stessi agli stessi prezzi, patti e condizioni, dietro semplice richiesta dell'Ente, qualora si

rendesse necessario procedere al completamento della nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art, 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016.

L'eventuale prosecuzione potrà riguardare tutti i servizi oggetto d'appalto o solo alcuni di essi.

Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per ulteriori quattro anni, agli stessi patti e condizioni.

ART. 4 – PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI

Per il servizio di trasporto scolastico casa – scuola – casa verrà definito il Piano dei Trasporti Scolastici, di seguito denominato "PTS".

Il PTS - con i relativi orari e le modalità di svolgimento del servizio – sarà elaborato di concerto tra Responsabile del Comune ed il Responsabile indicato dall'Aggiudicatario tenendo conto delle disposizioni legislative in materia sia attuali che successive. Prima dell'inizio dell'anno scolastico relativo alla prima annualità di contratto e, successivamente entro il 5 agosto di ogni anno la Ditta aggiudicataria presenterà il Piano Annuale del trasporto scolastico, tranne eventuali accordi con l'Amministrazione Comunale.

Prima dell'inizio del contratto, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire una prova del percorso assegnato per verificare le fermate, i tempi di percorrenza e la praticabilità delle strade.

Il Comune raccoglierà di anno in anno le richieste degli utenti che intendono avvalersi del servizio di trasporto scolastico. Dette richieste verranno raccolte entro il 30 LUGLIO di ogni anno per l'anno scolastico che inizierà nel mese di settembre successivo. Stante il programma annuale di attività, ogni anno l'Aggiudicatario si impegna a:

- proporre al Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della lista degli aventi diritto predisposta dal Comune stesso, una bozza del PTS, composto dai percorsi, dai punti di raccolta o dalle abitazioni e dai plessi scolastici serviti;

- elaborare, di concerto con il Comune, entro e non oltre 10 giorni dalla data di consegna di una bozza del PTS, il Piano dei Trasporti Definitivo, approvato dal Comune medesimo.

Il PTS disciplinerà ed individuerà quanto segue:

L'utenza ammessa: Il servizio potrà essere utilizzato esclusivamente dagli utenti iscritti residenti o domiciliati ed autorizzati dal Comune, il quale potrà decidere, anche in corso d'anno, l'inserimento di nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzi;

Le linee del trasporto scolastico, casa – scuola – casa, con indicati i relativi percorsi, orari, fermate ed utenza assegnata. Le suddette linee scolastiche prevedono: Orario di partenza; Successione delle fermate con indicati gli orari; Orario di arrivo alle sedi scolastiche.

ogni corsa non può superare la durata di 50 minuti e deve assicurare tempi di percorrenza compatibili con gli orari delle lezioni definiti dagli istituti scolastici, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e che alla fine delle lezioni devono prontamente disporre del mezzo di ritorno. Inoltre, gli orari di percorrenza debbono consentire il rispetto dei limiti di velocità ammessi dalle vigenti norme del codice della strada e, comunque, essere tali da garantire la sicurezza del trasporto, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli automezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità, restando a totale carico degli addetti del servizio il rispetto delle norme del codice della strada e l'osservanza dei principi e della diligenza richiesta nell'ordinario adempimento del proprio lavoro. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà predisporre tutti quegli accorgimenti di natura tecnica o strumentale atti ad evitare danni o incidenti agli utenti.

In corso d'Anno Scolastico, il Comune può richiedere eccezionalmente alla controparte la cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la

riduzione delle percorrenze, entro il limite del quinto d'obbligo previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, purché lo comunichi all'Aggiudicatario in forma scritta e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata, salvo casi di comprovate situazioni di necessità e/o urgenza.

In particolare, nel corso dell'Anno Scolastico il Piano Annuale del trasporto potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza quali, ad esempio, urgenti e non rinviabili lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, cantieri stradali, eventi atmosferici, calamità naturali, emergenze sanitarie. In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato. Nel caso di chiusure al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, l'Aggiudicatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, per garantire il normale espletamento del servizio.

ART. 5 VARIABILITA' DEL SERVIZIO.

rattandosi di servizio a domanda individuale, il servizio è suscettibile di variazioni in relazione al numero degli alunni da trasportare, al numero complessivo dei chilometri ed alle singole tratte da percorrere con le rispettive fermate.

La percorrenza complessiva annua è determinata in circa 102.000 Km.; eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, entro il 15% del chilometraggio stimato, non comportano variazione del corrispettivo stabilito. In caso di superamento della soglia indicata si provvederà, d'accordo tra le parti, alla verifica del rapporto contrattuale limitatamente ai servizi interessati dalla intervenuta variazione, allo scopo di appurare la sussistenza di presupposti per procedere alla revisione del contratto.

Il Comune potrà disporre eventuali variazioni di percorso e di orari, in caso di eventi di carattere eccezionale e temporaneo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo chiusura al traffico di tratti stradali per lavori o altri motivi, scioperi del personale scolastico, chiusura plessi per elezioni.

La Ditta dovrà garantire il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, che rendano indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune.

ART. 5 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE CHE SVOLGE IL SERVIZIO

L'Aggiudicatario deve trasmettere al Comune prima dell'avvio del servizio da espletare per ciascun anno scolastico:

- l'elenco dei conducenti impiegati e degli accompagnatori, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici e per ognuno di loro: copia della patente di guida (soltanto per i conducenti); copia del Certificato di Qualificazione Professionale del Conducente (CQC) (soltanto per i conducenti); 3) attestazione della Società da cui si evinca l'assenza di condanne e/o procedimenti penali pendenti anche riferiti a reati di cui al D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 che ha introdotto modifiche al Codice Penale in tema di reati concernenti l'abuso sessuale sui minori.
- attestazione della Società di avvenuta acquisizione di apposita certificazione in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e accompagnamento a bordo, contenente anche gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Tutto il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento riportante l'indicazione del Datore di lavoro, la fotografia e le generalità dell'operatore (art. 26, comma 8 D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii).

Rientrano negli obblighi e responsabilità dei conducenti gli scuolabus:

- rispettare il tragitto fissato nel Piano di Trasporto Annuale, astenendosi dal prendere autonome decisioni;
- espletare il servizio con diligenza, adottando tutte le cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni;

- non consentire la salita e/o la discesa dei minori trasportati, in assenza di un genitore o suo delegato;
- comunicare al Datore di Lavoro ed al Comune di Terni ogni eventuale circostanza che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
- comunicare al Datore di Lavoro ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell'esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
- utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
- tenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti trasportati.

È fatto divieto ai conducenti dei mezzi di:

- arrestare o condurre il mezzo al di fuori di quanto previsto dal Piano Annuale di trasporto scolastico;
- prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dal Piano Annuale del trasporto scolastico o da eventuali successive modifiche dello stesso;
- far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed agli accompagnatori e far caricare negli scuolabus oggetti eccessivamente ingombranti e/o pericolosi per la sicurezza a bordo, nonché far caricare beni non appartenenti agli utenti;
- far salire a bordo un numero di utenti superiore a quello consentito dall'omologazione dei mezzi e riportato nella carta di circolazione degli stessi;
- fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti, laddove previsto;
- delegare ad altri la conduzione del mezzo, al di fuori dei casi di sostituzione previsti dal presente Capitolato;

- prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla guida, soprattutto se determinate dall'assunzione di bevande alcoliche o di sostanze psicotrope;
- fumare a bordo del mezzo di trasporto;
- esprimersi con termini ineducati, mettere in atto comportamenti diseducativi e comunque non consoni al ruolo svolto;
- dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare danno d'immagine e violazione di regole comportamentali atte al buon andamento del servizio.

Gli accompagnatori devono:

- accertarsi che gli alunni restino seduti negli appositi sedili all'interno dello scuolabus e che tengano un comportamento educato;
- vigilare che gli utenti non arrechino danno a sé stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo;
- assistere gli alunni durante la salita e la discesa dallo scuolabus;
- sorvegliare gli alunni nel percorso che va dalla discesa del mezzo all'ingresso nell'area di pertinenza scolastica dei plessi e relativo percorso di ritorno, affinché tali spostamenti avvengano nelle condizioni di massima sicurezza;
- per il viaggio di ritorno, curare l'affidamento dei minori ad ogni singola fermata ai genitori o persona adulta incaricata, e qualora alla fermata interessata non dovesse trovarsi alcun adulto, riaccompagnarlo a scuola e affidarlo al personale scolastico competente, o in alternativa alla Polizia Locale.

L'Aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 6 - MANCATA OSSERVANZA OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

È a carico della ditta appaltatrice l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla previdenza degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi ed oneri a carattere assicurativo, sanitario, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale sono a carico dell'Aggiudicatario il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a proposito. Resta, in ogni caso, salva la possibilità d'accertamento e controllo da parte dell'Amministrazione, circa il rispetto delle norme.

L'Aggiudicatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, previa comunicazione dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso, fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per dette sospensioni l'Aggiudicatario non potrà opporre obiezioni né pretendere risarcimento danni.

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi stabiliti dalla vigente normativa. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente la sospensione o cancellazione della Ditta dall'apposito registro delle imprese.

ART. 9 – CONTESTAZIONI, PENALITÀ, INADEMPIENZE

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge previste in materia di trasporto scolastico, di applicare gli articoli del presente Capitolato, con particolare riferimento a tutti i contenuti del Piano Annuale del trasporto scolastico predisposti in base al

presente capitolato, nonché alle indicazioni impartite dal Comune, anche relativamente ai controlli. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale invierà comunicazione scritta, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, l'Aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Comune, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale, con le modalità sottoindicate, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. A titolo esemplificativo, escludendo che l'elenco che segue sia esaustivo delle possibili eventuali inadempienze contrattuali, si stabilisce sin d'ora l'entità minima di alcune sanzioni che il Comune potrà applicare:

- sospensione o mancata effettuazione di uno o più servizi affidati: € 700,00 per ogni giornata intera o parziale, con rimborso di eventuali spese sostenute dal Comune a causa del disservizio;
- violazione delle norme in materia di sicurezza: € 1.000,00 per ogni violazione;
- utilizzo di automezzi diversi da quelli offerti in sede di appalto, non preventivamente autorizzati dal Comune: € 700,00 per ogni giornata di utilizzo di ciascun mezzo difforme;
- utilizzo di dipendenti non aventi i requisiti richiesti dal presente Capitolato: € 300,00 (per ogni dipendente, a giornata);
- utilizzo di automezzi non mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e pulizia € 300,00 (per ogni mezzo);
- mancato rispetto da parte del personale addetto al servizio di una delle prescrizioni di cui al presente capitolato: € 250,00;
- comportamento disdicevole messo in atto da parte del personale addetto alla guida e/o dall'accompagnatore (guida eccessivamente disinvolta,

linguaggio e modi volgari, incidenti dovuti a colpa del conducente senza danni alle persone, o altri comportamenti contrari alla morale o alla diligenza del buon padre di famiglia): € 500,00. La reiterazione anche per una sola volta di tali comportamenti darà diritto al Comune di ottenere la sostituzione del personale in oggetto;

- effettuazione del percorso casa/scuola o viceversa con utilizzo di più di un mezzo (cambio mezzo), fatti salvi casi concordati ed eccezionali € 300,00;
- effettuazione del servizio con ritardi immotivati e/o reiterati superiori ai 10 minuti o con modifica o mancato rispetto dei percorsi e/o degli orari senza averli prima concordati con la Direzione competente: € 250,00;
- arrivo dell'automezzo a scuola in orario non compatibile con l'organizzazione del plesso scolastico da parte del personale addetto: € 200,00.

Le penali applicate non potranno comunque essere superiori, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di inottemperanza agli obblighi di assicurazione e versamento ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, accertata dall'Ente appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente appaltante comunicherà alla Società affidataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a detrarre una adeguata somma dai pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. L'Ente potrà anche provvedere al pagamento diretto delle somme dovute agli enti previdenziali ed assistenziali, utilizzando i fondi all'uopo trattenuti. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento danni.

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando alla Ditta

appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo, che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La stazione appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso la ditta è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 - ASSICURAZIONI

La ditta presenta, all'atto della sottoscrizione del contratto, copia della seguente polizza assicurativa: _____.

La ditta appaltatrice ha stipulato con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT (Responsabilità Civile Terzi) una polizza di RCT avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 10.000.000,00 avente la durata pari alla durata del presente appalto.

È ammesso il pagamento annuale della copertura, con più rinnovi sino al completamento della durata dell'appalto. La polizza dovrà essere posta in visione al Comune in originale o copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di copertura, prima dell'avvio dell'appalto.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento del danno, nonché del rimborso delle somme che il Comune deve sostenere per colpa imputabile all'appaltatore, è

dovuta una garanzia definitiva – nelle forme previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 – pari al 10% dell’importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento, ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

L’appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, a seguito di inadempienze o penalità.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La ditta _____ presenta cauzione definitiva pari al ___% dell’importo contrattuale pari ad € _____ rilasciata da _____ del _____.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A) risoluzione anticipata facoltativa:

Ai sensi dell’articolo 108 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti

aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016.

B) risoluzione anticipata obbligatoria:

Ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

C) risoluzione per grave inadempimento:

Ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine

non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

D) clausola risolutiva espressa:

Costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) numero 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- impiego di personale non dipendente (escluse le sostituzioni temporanee), gravi violazioni agli obblighi di legge relativi al personale dipendente o socio lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione del servizio;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato ovvero grave inosservanza nell'esecuzione del servizio degli elementi tecnici progettuali indicati nell'offerta ai fini del giudizio sulla qualità;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e delle attività che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio;
- gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di contraddittorio, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione comunale, trasmessa via pec, di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione immediata del contratto comporta, altresì, che

l'aggiudicatario non possa partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato indetta dall'Amministrazione Comunale.

E) disposizioni comuni in caso di risoluzione

La risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore comporta l'obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte dell'amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva presentata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire l'interruzione del servizio; per coprire le spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio.

ART. 13 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il compenso mensile per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento è fissato in € _____ + IVA

Il pagamento del corrispettivo della prestazione risultante dalla gara, che si intende comprensivo di ogni onere previsto dal presente contratto, verrà corrisposto alla ditta appaltatrice mensilmente previa presentazione di fattura emessa in relazione alle ore effettuate ogni mese.

L'Amministrazione Comunale può sospendere il pagamento del corrispettivo qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, sino a che la ditta non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 14 – DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003)

La ditta si impegna a trattare i dati personali trasmessi dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003. Ai sensi dell'art.29 del citato decreto la ditta assume la qualifica di responsabile del trattamento dati comunicati sulla base del presente contratto.

ART. 15 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine si identifica il presente contratto con codice CIG n. _____ rilasciato dall'A.V.C.P..

Qualora la ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 137/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 16 – SUB-APPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

La ditta aggiudicataria di norma esegue in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. È ammesso il sub-appalto secondo le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Qualunque dubbio dovesse sorgere nell'interpretazione del contratto e qualunque controversia dovesse comunque sorgere, dovrà essere risolta senza interrompere il servizio.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Foro competente per eventuali controversie è quello di Pordenone.

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese inerenti e connesse alla stipula del presente contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 18 (diciotto) pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla loro presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Per la ditta _____

(firmato digitalmente)

Per il Comune di San Vito al Tagliamento

_____ (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

_____ (firmato digitalmente)

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto disposto dall'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VETTOR ORIETTA

CODICE FISCALE: VTTRTT66M51I904T

DATA FIRMA: 04/05/2022 11:56:56

IMPRONTA: 17356B4240E5829907437001E0219DA6465A0E5B2EE1096056D004D25C DFA3A6
465A0E5B2EE1096056D004D25C DFA3A63A01C7448C62BF556DF7BA5A644944C5
3A01C7448C62BF556DF7BA5A644944C53564B67950C47C0375FFCB867997FA1F
3564B67950C47C0375FFCB867997FA1F5A85788E3F5D9D19C169192AA109302F